

STATUTO

TOURISM INNOVATION FACTORY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG
CONTRADA CROCE DEL QUARTO S.C.

Numero REA: FG - 318843

Codice fiscale: 04327730711

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO DI COOPERATIVA CHE ADOTTA
LE NORME SULLE "S.R.L."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "**TOURISM
INNOVATION FACTORY**
società cooperativa sociale"
in sigla "**T.I.F. Soc. Coop. Sociale**"

La società ha sede nel Comune di San Giovanni Rotondo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto, ai sensi dell'art. 2512 c.c., nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci, al fine di assicurare ai medesimi, nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale, una equa e dignitosa remunerazione attraverso opportunità di lavoro, miglioramento delle stesse con incremento delle professionalità eventualmente già possedute.

A tal fine la Cooperativa non può ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si costituisce quale "start up innovativa a vocazione sociale", ai sensi della L. 221/12 e successive modificazioni e integrazioni.

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità a vantaggio della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di studi e ricerche volte a promuovere azioni di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel campo dei servizi turistici, formativi,

educativi e ambientali rivolti - in via prioritaria, ma non esclusiva - alla risposta dei bisogni di persone, come definiti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di perseguire:

- a) la realizzazione di programmi innovativi di formazione non formale per i settori del turismo, dell'enogastronomia e dell'ambiente, basati sull'utilizzo di nuove tecnologie e modalità applicate all'apprendimento, capaci di rispondere in modo appropriato alle nuove professioni richieste dal mondo del lavoro, specifiche del settore turistico;
- b) la creazione di figure professionali in grado di supportare coerentemente la gestione di servizi e prodotti turistici innovativi, sostenibili e accessibili che possano rispondere alle nuove istanze del mercato turistico;
- c) provvedere alla formulazione, organizzazione, realizzazione e alla promozione d'iniziative, attività, progetti e programmi a carattere turistico, ambientale e culturale in proprio o con la collaborazione di organismi terzi pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- d) ideazione di programmi di aggiornamento sulle più avanzate tecniche di management turistico, valorizzazione delle soft skills dei singoli e dei team di lavoro, al fine di incentivare un approccio empatico e incentrato sull'Ospite per gli operatori turistici di ogni tipologia e livello;
- e) valorizzare le specificità territoriali, specialmente del sud Italia, attraverso l'ideazione di programmi di Destination Management realizzati in collaborazione con enti locali, enti di formazione, cooperative e stakeholder che possano contribuire a trasmettere il forte valore identitario dei territori nei quali operano, coinvolgendo nell'organizzazione di tali progetti, imprese, giovani e adulti delle stesse comunità;
- f) organizzare e fornire, anche avvalendosi di altri operatori italiani, comunitari ed esteri specializzati nel settore, servizi e prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio;
- g) promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile, sociale, rurale, giovanile e femminile;
- h) curare l'organizzazione di corsi di formazione e seminari – sia in aula che a distanza destinati al personale della scuola su temi riguardanti l'ambiente, il turismo, la cultura e altri argomenti d'interesse generale;
- i) promuovere e svolgere attività di studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico scientifica nei settori dell'educazione ambientale, della conservazione della natura e della tutela, della gestione dell'ambiente e del turismo, del management aziendale e della formazione professionale, attraverso il modello *WBL (Working by learning)* delle

specifiche figure professionali interessate;

- j) la promozione e la diffusione di forme di turismo responsabile e compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile, dei diritti delle popolazioni e delle comunità locali;
- k) promuovere azioni legate alle politiche giovanili con l'obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri.

La Cooperativa inoltre ha per scopo lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la documentazione di tutti gli aspetti relativi all'educazione e all'orientamento al lavoro.

La Cooperativa, per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, promuove, anche in collegamento a programmi pubblici, attività di gestione sperimentale nei seguenti settori:

1. formazione professionale in ambito turistico e ambientale per aumentare la consapevolezza rispetto al percorso più idoneo al profilo formativo ed esperienziale dei giovani e degli adulti al fine di agevolare l'accesso, la permanenza e il reinserimento nel mondo del lavoro in forza delle specializzazioni professionali acquisite;
2. promozione e valorizzazione dello sviluppo locale tra gli attori pubblici e privati per la tutela dei valori, delle risorse naturali, culturali, sociali ed eno-gastronomiche, avviando progetti di turismo sostenibile e d'interesse generale in grado di creare occupazione e sinergie positive tra le realtà che sostengono l'identità e le eccellenze del territorio;
3. ricerca per l'innovazione e lo sviluppo del concetto di *Community Based Tourism*;
4. fornire servizi di ospitalità didattica attraverso la collaborazione con gli operatori turistici locali, i soci della Cooperativa, la comunità locale, gli Enti di formazione istituzionale, gli Enti pubblici e le amministrazioni locali;
5. ideazione e organizzazione di Educational Tour e Workshop rivolti ad operatori nazionali ed internazionali interessati ad inserire il territorio del Gargano all'interno della loro programmazione turistica. Scopo di questi Educational e Workshop è di mettere a diretto contatto la comunità con l'operatore turistico che si occuperà della vendita dei prodotti turistici proposti. Le modalità di attuazione di tali Workshop ed Educational saranno prevalente incentrate a mettere a diretto contatto gli operatori con le realtà peculiari di ciascun territorio facendo vivere l'esperienza diretta dell'offerta. L'organizzazione di tali workshop sarà anche oggetto della formazione non formale rivolta ai corsisti.
6. attività di servizi nell'ambito del Turismo Responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti

- turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico nel sud Italia, destinati a soggetti pubblici e privati;
7. collaborazione con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio, gestire agenzie di viaggio e turismo previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;
 8. promozione e gestione, direttamente e indirettamente, attraverso la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, di attività educative e formative nelle materie oggetto della Cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro;
 9. attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;
 10. promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc. che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;
 11. erogazione di servizi di consulenza manageriale e attività nel campo dello sviluppo del turismo;
 12. gestione, per conto proprio o per conto terzi, di orti e giardini botanici, verde urbano, fattorie didattiche, aziende agricole e agrituristiche, strutture di enti locali e infrastrutture sportive, strutture ricettive, stabilimenti balneari, bar, ristori, ristoranti;
 13. elaborazione, promozione e realizzazione di progetti, nonché iniziative scientifiche e formative, in un'ottica interculturale, nei settori della Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio degli esseri umani e attuate con impiego di animali, focalizzate alla salutogenesi e benessere umani e alla tutela del benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica medica nelle predette attività;

14. promozione di aree protette, percorsi e parchi ambientali, ed eventualmente anche la gestione delle stesse, direttamente o mediante enti strumentali e/o convenzionati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà operare con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di ambo i sessi, cittadini italiani e/o stranieri, che hanno maturato competenze nelle attività di cui all'oggetto sociale per almeno due mesi.

I soci prestano, nel rispetto della legge 3.04.2001 n. 142, la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa sulla base delle previsioni di apposito regolamento predisposto a norma del presente statuto.

Possono essere Soci della Cooperativa tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendo gli scopi sociali, possano attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

I soci si distinguono in:

Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendone un compenso che abbia come base il CCNL per le categorie similari;

Soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;

Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali si applica quanto previsto dalla L. 381/91;

Soci sovventori - secondo la normativa vigente.

Possono altresì essere Soci della Cooperativa tutti quegli Enti, Società, Associazioni e Organismi in genere - dotati di personalità giuridica - che, condividendo gli scopi della Cooperativa, intendono collaborare per il raggiungimento dei medesimi.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo e/o oggetto sociale della Cooperativa.

Art. 5 bis (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard societari

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti di ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che non ottemperi alle disposizioni di cui al regolamento predisposto ai sensi della citata legge 142/2001.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può

essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

La esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo anche per inosservanza delle disposizioni contenute nella Legge 3.04.2001 n. 142.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui innanzi.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 20 (Assemblea dei soci)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

Anche in mancanza di formale convocazione la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano

personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio

di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi.

I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 25 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Art. 26 (Organi Delegati)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione viene convocato, e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni, dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Organo amministrativo, i quali avranno diritto unicamente al rimborso delle

spese sostenute per ragione del loro ufficio, salvo delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 (Organo di controllo)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2543, 2519 e 2477 del c.c., come modificato dal D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 116/2014, la società è obbligata, qualora ricorrano le condizioni previste per legge, a nominare un Organo di controllo, composto da un solo membro effettivo; al suddetto Organo potrà essere altresì demandata la revisione legale dei conti della società.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti ai sensi della legge 3.04.2001 n. 142, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2522 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, nonché le leggi speciali vigenti in materia.

Art. 35 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Foggia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004.

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia.

Firmato: Pinuccia Soldi, Sara Manti; Giuseppe Pennelli;

Amelia Anna Benincaso Notaio.

Segue impronta del sigillo

[illegible]